



DDL CONCORRENZA 2015

(Atto Senato n. 2085/2015)

BREVI NOTE ILLUSTRATIVE

(Audizione X Comm.: Industria, Commercio, Turismo – 17 novembre 2015)

Va preliminarmente riepilogato l'insieme delle norme dedicate ai servizi professionali oggetto del disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati prima della sua approvazione.

L'atto della Camera contraddistinto dal n. 3012/2015 prevedeva, al capo V, sei articoli dedicati ai servizi professionali:

art. 26: misura per la concorrenza nella professione forense;

art. 27: misure per la concorrenza nel notariato;

art. 28: semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo;

art. 29: modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata;

art. 30: sottoscrizione digitale di alcuni atti;

art. 31: svolgimento in forma associata di attività professionali.

Il testo approvato alla Camera il 7 ottobre scorso prevede, al Capo VIII, le norme sui servizi professionali nella collocazione e nella rubricazione seguenti:

art. 41: misura per la concorrenza nella professione forense;

art. 42: misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato;

art. 43: semplificazioni nelle procedure ereditarie;

art. 44: modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata;

art. 45: sottoscrizione digitale di alcuni atti;

art. 46: svolgimento di attività professionali in forma associata;

art. 47: disposizioni sulle professioni regolamentate.

I

Così come già evidenziato nella memoria depositata nel corso dell'audizione del



17.6.2015 presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, che si allega alle presenti note, le previsioni contenute sub 1), 2) e 3) della lettera a) dell'art. 41 del testo approvato alla Camera corrispondono ad interventi di natura ordinamentale.

Infatti, nel caso di associazioni tra avvocati, sono eliminate le limitazioni territoriali legate al domicilio del professionista con l'abrogazione della disposizione che impone agli avvocati associati di avere il domicilio professionale presso la sede dell'associazione tra professionisti e il divieto per l'avvocato di aderire a più di una associazione.

Possono essere senz'altro considerate misure di buon senso e di razionalizzazione di previsioni frettolosamente approvate (non dimentichiamo che la legge n. 247 del 31.12.2012, cd. Riforma Forense, fu approvata l'ultimo giorno utile della legislatura che si chiuse nel dicembre 2012), oltreché di oggettiva valorizzazione della professionalità del singolo, poiché consentono, soprattutto a chi è portatore di conoscenze specialistiche, di utilizzarle liberamente e dovunque, senza essere costretto nella gabbia di una unica associazione professionale.

Ragion per cui vanno salutate con favore e sostenute.

D'altronde è sempre risultato assai difficile comprendere perché mai lo Stato avesse deciso, addirittura con una norma ordinamentale, di entrare così invasivamente nella sfera dell'autonomia privata delle parti, scegliendo di vietare al singolo professionista di partecipare a più associazioni nelle quali mettere a disposizione le proprie competenze, magari peculiari e rare.

E' del tutto evidente che si tratta di una scelta che attiene ai rapporti tra associati, per cui rientrerà nella loro esclusiva disponibilità decidere se ammettere in associazione altri professionisti che hanno già, o intendono avere, partecipazioni in altre associazioni professionali.

E' questione che attiene ad una sfera squisitamente privatistica, e non si comprende quale è l'interesse pubblico da tutelare attraverso una limitazione così rilevante.

II

La lettera b) dell'art. 41 licenziato dalla Camera dei Deputati aggiunge un apposito articolo alla l. 247/2012, il 4 bis, rubricato "*Esercizio della professione forense in forma*



societaria”.

Il testo approvato alla Camera, rispetto a quello originario, sicuramente avvicina maggiormente l'esercizio della professione forense in forma societaria al modello generale previsto per le altre professioni dalle norme della l. n. 183 del 12.11.2011, e successive modifiche ed integrazioni, e dal successivo DPR n. 34 dell'8.2.2013.

Vengono recepiti i principi relativi: alla personalità della prestazione professionale con l'affermazione della piena indipendenza e imparzialità e con l'obbligo di informativa di potenziali conflitti di interesse e/o incompatibilità; all'istituzione di una sezione speciale per il deposito della documentazione analitica relativa alla compagine sociale; alla composizione della compagine sociale (presenza del socio di investimento limitata a 1/3 del capitale sociale e del diritto di voto); allo scioglimento della società ove venga meno e non sia ricostituita la prevalenza dei soci professionisti, alla multi-professionalità della società.

In ogni caso, ferma la necessità di una maggiore e più completa armonizzazione della disciplina delle società tra avvocati (e tra questi e altri professionisti) con quella delle altre professioni (*ex* L. 183/11 e DPR 34/13), non può che rimarcarsi che la specificità della nostra professione richiede prudenza, cautela e regole chiare e certe alle quali rifarsi: non solo agli avvocati spettano quanto meno le tutele generiche riservate alle altre professioni, ma per noi, per la delicatezza degli interessi e dei diritti che tuteliamo, diventano fondamentali altri requisiti, come, ad esempio, la trasparenza e la riconoscibilità della compagine societaria.

E così:

- a) **Tipo sociale**: lo svolgimento dell'attività professionale in forma societaria merita un **tipo sociale autonomo**, adeguato alle esigenze dell'impresa professionale, nonostante il legislatore abbia fin qui battuto una strada diversa.
- b) **Limiti ai soci di investimento: l'introduzione della previsione secondo cui i soci, per almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'albo, va salutata con estremo favore e necessita di un'espressa conferma anche da parte dell'aula del Senato.**

La soglia di partecipazione dei soci di puro investimento **non deve superare 1/3 del capitale sociale e dei diritto di voto** e occorre impedire che gli statuti delle Stp

impongano regole che finiscano con l'aggrare, o peggio azzerare, il controllo della governance da parte dei soci professionisti.

- c) **Governance: la disposizione contenuta sotto la lettera b) del comma 2 dell'art. 4-bis** che si vorrebbe introdurre con il DDL concorrenza **deve essere emendata** in quanto nella sua attuale formulazione ("*... i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale...*") consente la presenza del socio di capitale nell'organo di gestione della società.

La direzione della Stp deve essere sotto il controllo dei soci professionisti, non solo grazie al controllo del Consiglio di amministrazione, ma anche con riferimento alle cariche direttive, con esclusione, quindi, della presenza del socio di capitale e d'investimento. In tal senso, occorre che la normativa imponga coerenti previsioni statutarie; l'autonomia dei professionisti all'interno della società deve essere verificata nel tempo, anche, se necessario, dando luogo alla cancellazione dall'albo nei casi non conformi.

- d) **Trasparenza:** è essenziale garantire l'esigenza di **massima trasparenza nella individuazione del socio di investimento**, al fine di impedire che penetrino nelle Stp capitali provenienti da soggetti non identificabili, potenzialmente in situazioni di conflitto di interessi, o comunque in grado di intaccare la deontologia professionale che anche la Stp deve rispettare. Questo obiettivo può essere garantito sia attraverso il richiamo delle disposizioni contenute nella l. n. 183 del 12.11.2011 e nel DPR n. 34 dell'8.2.2013 (ad esempio, art. 6, comma 3) per le altre professioni sia attraverso la previsione di obblighi di dichiarazioni impegnative circa le partecipazioni societarie e procedure obbligatorie di verifica dei requisiti soggettivi necessari all'esercizio della professione oggetto della Società stessa.

- e) **Fiscalità e contribuzione:** prendendo atto della grave lacuna normativa esistente, nessuna proposta in materia può prescindere da una soluzione del tema del regime fiscale e contributivo applicabile ai redditi provenienti da Stp.

La tassazione dei proventi della Società dovrà avvenire secondo il **criterio di cassa**, riproducendo quanto accade ai professionisti singoli e rendendo, anche da questo punto di vista, convenienti le nuove forme di esercizio dell'attività professionale forense.

Con riferimento al regime di contribuzione previdenziale, la materia va senza alcun dubbio ancora approfondita, anche mediante l'esame di proposte specifiche che vengano avanzate dall'Ente Previdenziale degli avvocati, Cassa Forense. E' noto, infatti, che i bilanci degli Enti Previdenziali, e dunque anche quello di Cassa Forense, devono

garantire la sostenibilità cinquantennale e dunque prima di intervenire, più o meno consistentemente, sugli equilibri oggi raggiunti, sarà indispensabile uno studio approfondito sulle conseguenze relative alla tenuta dei conti. Andrà, tuttavia, considerato che la fattura emessa dalla Stp comprenderà comunque il cd. contributo integrativo, devoluto alle casse professionali e destinato alla solidarietà generale, di modo che vi sarà comunque un conferimento alle Casse derivante dalla mole d'affari complessiva della Società.

- f) **Trasferimenti:** uno dei vantaggi derivanti dall'istituzione di Stp consiste nella possibilità di rendere l'attività del professionista più facilmente trasferibile. Occorre pertanto approntare una disciplina in tema di trasferimenti delle Stp che superi le incertezze attualmente esistenti e renda **agile il trasferimento delle Società**, senza con ciò intaccare la personalità del lavoro professionale e il rispetto delle soglie di partecipazione sopra richiamate.
- g) **Regime delle incompatibilità:** non può sottacersi la necessità di adeguare la legge professionale forense (L. 247/12), quanto alle norme che disciplinano le incompatibilità con l'esercizio della professione forense (ad esempio, art. 18), alla previsione della presenza dell'avvocato negli organi di gestione della società.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, si suggeriscono i seguenti emendamenti al testo approvato al Senato:

- **dopo la lettera b) del comma 2 è inserita la seguente:**

“d) dell'organo di gestione non può far parte il socio per finalità di investimento.”

- **dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:**

“2-bis. Il socio per finalità di investimento può far parte della società di cui al comma 1 solo quando:

- a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui è iscritta la società di cui al comma 1;*
- b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;*
- c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.”*

III

Infine deve ritenersi assolutamente incomprensibile l'abrogazione della previsione contenuta nell'art. 28 DDL concorrenza, rubricato **“Semplificazione del passaggio di**



proprietà di beni immobili ad uso non abitativo”, con le quali si consentiva anche agli avvocati di autenticare le firme in calce ad atti e dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo di valore catastale non superiore a 100.000 euro, o anche la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni.

Risulta, infatti, **assolutamente incomprensibile** il perché continui ad essere avallato il sistema per il quale all'autentica delle sottoscrizioni apposte a scritture private (ovvero rientranti integralmente nell'autonomia delle parti) possano provvedere solo alcune categorie di professionisti (peraltro, l'abrogato art. 28 del DDL introduceva anche restrizioni del tutto ingiustificate, quali, ad esempio il limite di valore dei beni immobili o la circostanza che potesse trattarsi di soli immobili ad uso non abitativo), così come è da stigmatizzare la rinuncia dell'AGCM (come da audizione del 28.10.2015) a qualsiasi intervento diretto a liberalizzare, in favore degli avvocati, le autentiche delle firme in calce agli atti, così come originariamente proposto con il DDL presentato alla Camera dei Deputati.

Occorre rimediare, rapidamente, a storture che, nell'anno 2015, non hanno più alcuna ragione oggettiva di esistere, per cui si propone l'introduzione dell'art. 42-bis con il testo di seguito riportato, con il testo dell'abrogato art. 28.

6

Gli avvocati sono da sempre considerati dalla giurisprudenza (merito e Cassazione) incaricati di pubblico servizio, autenticano da sempre le sottoscrizioni dei loro assistiti sulle procure alle liti anche in processi milionari, certificano la conformità delle copie degli atti che notificano in proprio e, di recente, anche la conformità degli atti digitali nel processo telematico.

Come i notai e i commercialisti, anche gli avvocati possono essere delegati alle operazioni di vendite giudiziali e svolgono, nella qualità di pubblico ufficiale, tutta l'attività che porta alla vendita all'asta dei beni pignorati. Ancor più di recente stipulano, in determinate ipotesi convenzioni matrimoniali per le cd. “separazioni brevi” che, ad accordo raggiunto, avranno i medesimi effetti di una sentenza giudiziale.

La professionalità della classe forense è indiscussa. Occorre valorizzarla e consentirle di mettersi al servizio del Paese, contribuendo ad una più razionale suddivisione dei servizi professionali, con enormi vantaggi per i cittadini e la collettività, oltreché ad una indispensabile semplificazione delle burocrazie, alla quale si oppongono, per ovvi e

comprensibili motivi, le fasce più sclerotizzate del Paese.

Chiediamo, quindi, che non solo il Senato faccia proprio il testo dell'abrogato art. 28 del DDL, con la modifica del testo approvato dalla Camera, ma che vi siano ulteriori previsioni di allargamento delle competenze degli avvocati e che vengano presentati emendamenti tendenti ad ampliarle e a rafforzarle, eliminando, per esempio, il limite di valore di 100.000 euro e la natura di beni ad uso non abitativo.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, si suggeriscono i seguenti emendamenti al testo approvato al Senato:

- dopo l'art. 42 è inserito il seguente:

"art. 42-bis. Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo.

1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3."

Roma, 16 novembre 2015.

ANF – Associazione Nazionale Forense

Il Segretario Generale

